**Sintesi delle modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative al procedimento disciplinare, introdotte dal**

**Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75**

Il D. Lgs. n. 75/2017 (entrato in vigore il 22/06/2017), ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al T.U. 165/2001. Numerose sono le novità concernenti il rapporto di lavoro.

Di particolare rilievo sono le modifiche e le integrazioni nella materia concernente il procedimento disciplinare, che in sintesi, risultano essere:

a) i nuovi termini del procedimento disciplinare;

b) l’espressa previsione della competenza dei Dirigenti Scolastici nell’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni;

c) doverosità delle comunicazioni all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.

In riferimento alla lett. a) si elencano, qui di seguito, i termini del procedimento disciplinare per come riformati: la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d'addebito. Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell’organismo procedente.

In riferimento alla lett. b) si richiama l’attenzione, in particolare, sull’introduzione del comma 9- quater nell’art. 55-bis, che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale. Nei casi di infrazioni più gravi il Dirigente Scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro 10 giorni, ha l’obbligo di segnalare all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. La norma in esame non preveda la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’UCPD (comma 3 dell'articolo 55-bis vecchio testo).

In relazione, infine, alla lett. c), si evidenzia come assumano carattere vincolante le comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare (v. C.M. 32 del 20 aprile 2012).